

CONVENZIONE DI EROGAZIONE SERVIZI

TRA

I.N.T. – ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

(per le Delegazioni Regionali di:

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia)

ED

EQUITALIA SUD S.p.A.

L'anno 2012 il giorno 15 del mese di novembre, presso gli Uffici di Equitalia Sud S.p.A. in Lungotevere Flaminio 18 a Roma, sono convenuti

I.N.T. – Istituto Nazionale Tributaristi relativamente alle Delegazioni Regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, con sede nazionale - legale a Roma in Via Conca d'Oro 300, rappresentata da Riccardo Alemanno, in qualità di Presidente nazionale

E

Equitalia Sud S.P.A., con sede legale in Lungotevere Flaminio 18 a Roma, rappresentata dal Direttore Generale Paolo Bernardi

VISTO

- ~ la Legge Delega 28/9/1998 n. 337 e relativi decreti attuativi contenente le norme per il riordino del servizio DI riscossione;
- ~ il D.Lgs. 112/1999 in merito alla riscossione coattiva;

- ~ il D.L. 203/2005, convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che affida la riscossione coattiva ad Equitalia S.p.A. che la esercita per il tramite delle Società Agenti di Riscossione;
- ~ che Equitalia Sud S.p.A. è Agente di Riscossione per le Regioni Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e svolge l'attività istituzionale nel territorio di competenza con l'obiettivo di
 - Massimizzare l'efficacia della riscossione,
 - ottimizzare il rapporto con il contribuente,
 - ridurre i costi di gestione per lo Stato;

PREMESSO

- ~ Che l'I.N.T. ha avanzato ad Equitalia Sud S.p.A. la richiesta di fruire, da parte dei propri iscritti, di un canale privilegiato per l'accesso ai servizi di assistenza e informazione;
- ~ che l'attività professionale di assistenza, consulenza ed intermediazione, svolta in tutte le fasi del procedimento tributario dai professionisti iscritti all'Istituto, contribuisce alla realizzazione di una fattiva collaborazione, nonché alla trasparenza degli interessi tra le parti e risponde a tutte le esigenze di innalzamento del livello di qualità dei servizi fiscali;
- ~ che si rende necessario realizzare un modello di collaborazione istituzionale sinergico ed adeguato, che garantisca un rapporto professionale con gli uffici dell'Agente della riscossione, improntato a criteri di efficacia, efficienza e correttezza dell'azione di riscossione dei tributi;
- ~ che la collaborazione tra l'Agente della riscossione e gli Enti ed Associazioni professionali è intesa ad ottenere migliori risultati sul piano della fruibilità dei servizi fiscali da parte dei cittadini contribuenti;
- ~ che, in questo quadro di riferimento, Equitalia Sud S.p.A. intende sviluppare la quantità e qualità dei servizi erogati al contribuente ed ai professionisti che li assistono;

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO

Si addiuvine alla stipula del presente accordo ai patti e alle clausole di seguito indicati

ART. 1

PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO

2.1. Equitalia Sud S.p.A. rende disponibile uno sportello telematico dedicato al quale gli iscritti all'I.N.T. potranno richiedere informazioni per conto dei propri assistiti. A tale scopo, sul sito internet <http://www.gruppoequitalia.it> all'interno dell'apposito Form contatti, sarà creato un percorso di navigazione dedicato all'Associazione attraverso il quale potranno essere formulati, allegando apposita delega, quesiti in ordine a pratiche che non richiedano la produzione di documentazione in originale. A fronte di problematiche di particolare complessità, l'Agente della Riscossione provvederà, con risposta via e-mail, a fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento con il professionista (munito di apposita delega del contribuente) presso la sede provinciale Equitalia Sud S.p.A. più vicina al domicilio del professionista.

2.2. sarà cura dell'I.N.T. inviare all'Agente della Riscossione, tramite raccomandata A/R la lista dei propri iscritti, avendo cura di comunicare ad Equitalia Sud S.p.A. eventuali aggiornamenti/variazioni a detto elenco.

2.3. resta inteso che i servizi previsti dal presente protocollo si intendono attivati in via sperimentale e potranno essere diversamente dimensionati, di comune accordo tra le Parti, in considerazione dell'andamento iniziale, del gradimento del servizio, delle modalità e del numero degli accessi.

ART. 3

MANCANZA DI EFFETTI INTERRUATIVI

3.1 Per quanto riguarda il rispetto delle scadenze di legge, resta inteso che i contatti e gli scambi di comunicazioni di cui alla presente convenzione non hanno alcun effetto interruttivo dei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 4

DURATA

4.1 La presente convenzione avrà durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

4.2 A ciascuna delle parti è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante invio alla controparte di lettera raccomandata A/R che produrrà effetti decorsi 60 giorni dal ricevimento.

ART. 5

RISERVATEZZA

5.1 L'I.N.T. garantisce la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi da Equitalia Sud S.p.A, assicurando, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

6.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, nonché nei regolamenti attuativi inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy.

ART. 7

D. LGS. 231/2001 (RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE)

7.1 L'Istituto si impegna, per quanto di propria competenza, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7.2 In caso di inadempimento/inosservanza rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Equitalia Sud S.p.A. potrà risolvere di diritto il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

7.3 Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'I.N.T. in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Le parti danno atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, il rapporto attivato con questo accordo va inserito in una prospettiva di più ampia collaborazione tra Equitalia Sud S.p.A. e gli Ordini Professionali e le Associazioni.

Roma, 15 novembre 2012

I.N.T.

Istituto Nazionale Tributaristi

Equitalia Sud S.p.A.

.....

.....

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente contratto è stata da essi negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'I.N.T. in ultimo, esonera Equitalia Sud S.p.A. da qualsiasi responsabilità che possa eventualmente scaturire dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Roma, 15 novembre 2012

I.N.T.

Istituto Nazionale Tributaristi

.....

Equitalia Sud S.p.A.

.....